

REGOLAMENTO (CE) N. 592/98 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1998

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 520/98 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3,

del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dall'11 marzo 1998 per le mele; che, di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste l'11 marzo 1998 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mele, la cui domanda è stata presentata l'11 marzo 1998 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 520/98, sono rilasciati nei limiti del 18,2 % da applicare alle quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dall'11 marzo 1998 al 13 maggio 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 66 del 6. 3. 1998, pag. 8.